

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 250/2015

del 30 ottobre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1039]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 della Commissione, del 15 aprile 2015, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2016, il 2017 e il 2018 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 101 [regolamento (UE) 2015/8 della Commissione] è inserito quanto segue:

«102. **32015 R 0595**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/595 della Commissione, del 15 aprile 2015, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2016, il 2017 e il 2018, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 7).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

nella tabella di cui al punto 5) dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

IS	12 (*)
	15 (**)
NO	12 (*)
	15 (**)

⁽¹⁾ GUL 99 del 16.4.2015, pag. 7.

⁽²⁾ GUL 119 del 23.4.2014, pag. 44.

